

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda parte è modificata come segue:

a) nel capitolo 17 le note complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«4. Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione ("metodo HPLC"), con la seguente formula:

$$S + 0,95 \times (F + G) + M$$

in cui:

"S" è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

"F" è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

"G" è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;

"M" è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.

Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*). Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.

5. Ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, per "isoglucosio" si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofruttili ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).»;

b) nel capitolo 21 le note complementari 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 30 per "isoglucosio" si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

4. Per i prodotti delle sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofruttili ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

